

MODULO PER LA RICHIESTA DI ESTRATTI DI STATO CIVILE

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a.....

il.....

residente a

in qualità di (*specificare se trattasi di: Avvocato/Notaio/ studio privato/ privato cittadino/ familiare/ecc.*) :

.....

CHIEDO

Il rilascio dei seguenti documenti (indicare quelli che si desidera ricevere):

- estratto o certificato di nascita
- estratto o certificato di matrimonio
- estratto o certificato di unione civile
- estratto o certificato di morte
- altro (specificare)

relativi al Sig/Sig.ra.....

nato/a a.....il.....

coniugato/a/ unito/a civilmente il in

deceduto/a il in

per verifica di autocertificazione ai sensi dell'art.71 del d.P.R. n.445/2000

per uso:

.....

data.....

firma

ALLEGO COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
(l'omessa allegazione del documento in questione rende irricevibile la domanda)

I certificati e gli estratti per riassunto degli atti di stato civile possano essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, o da persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000).

La richiesta fatta da terze persone va inoltrata per iscritto con indicazione dei motivi, la persona cui l'atto si riferisce, previa identificazione, potrà invece ottenere l'estratto su richiesta anche verbale.

Come stabilito all'art.450 del codice civile i registri dello stato civile sono pubblici e tale pubblicità si estrinseca esclusivamente attraverso il rilascio, da parte dell'ufficiale di stato civile, di estratti e certificati con le indicazioni dalla legge prescritte. Inoltre gli ufficiali dello stato civile devono compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

All'art.106 dell'Ordinamento di stato civile viene disciplinato il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile, prevedendo di riportare quanto riferito all'evento contenuto nell'atto stesso e nelle relative annotazioni.

Quanto alle modalità di presentazione delle richieste di estratti per riassunto alcune indicazioni sono fornite dal Ministero dell'Interno che nel Massimario, ediz. 2012, consultabile in internet, stabilisce al capitolo XIV quanto segue: "Il rilascio degli estratti per riassunto degli atti di stato civile, previsto dall'art. 106 del D.P.R. 396/2000, è consentito per qualsiasi atto dello stato civile, senza alcuna differenza tra atti iscritti o trascritti. L'ufficiale di stato civile, alla richiesta, provvederà al rilascio secondo le risultanze dei propri registri. **La richiesta fatta da terze persone va inoltrata per iscritto con indicazione dei motivi.** La persona cui l'atto si riferisce, previa identificazione, potrà invece ottenere l'estratto su richiesta anche verbale".

Queste precisazioni si coniugano con quanto affermato anche dal Garante per la protezione dei dati personali, come sottolineato sempre nel Massimario, dove si legge: "I due testi normativi fondamentali in materia di stato civile e di protezione dei dati personali (D.P.R. 396/2000 e d.Lgs. 196/2003) convergono - come più volte ribadito dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali - nel far ritenere che i registri e gli atti di stato civile sono soggetti, rispetto all'ordinaria documentazione amministrativa, a una specifica disciplina che permette a chi vi abbia interesse (salvi i divieti di legge) di accedere a notizie e informazioni ivi riportate anche in relazione agli atti di corrente uso, **ma esclude in ogni caso la possibilità di libera consultazione diretta di questi non "filtrata" dall'intervento dell'ufficiale dello stato civile**".